



COMUNE DI LOZZO ATESTINO

35034 Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER LE
FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE DI CUI
ALL'ART.113 D.LGS.50/2016**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 19/11/2021

INDICE

ART. 1 – OGGETTO e AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 3– DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL FONDO

ART. 4 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 5 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 6 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 7 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL FONDO FUNZIONI TECNICHE

ART. 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, Codice degli appalti.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Non rientrano nell'ambito di corresponsione degli incentivi i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17 del Codice medesimo, gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, tutti i lavori affidati senza procedura di gara competitiva, quelli affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti ovvero gli affidamenti diretti, senza gara competitiva, di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta. Ai fini degli incentivi rientrano nell'ambito di corresponsione degli stessi i lavori affidati di importo superiore ad € 40.000,00 mediante procedura comparativa di preventivi (deliberazione n. 33/2020/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia Romagna).

Relativamente alle forniture di beni e servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, l'incentivo sarà riconosciuto nei casi in cui sia stata svolta una procedura di gara competitiva e sia nominato un direttore dell'esecuzione, per le tipologie di appalto specificate al punto 10 delle Linee guida ANAC n. 3/2016 in materia di RUP.

4. Relativamente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, si fa riferimento a quanto indicato dalla Corte dei conti sezione Autonomie con deliberazione n. 2/SEZ. AUT/2019/QMIG: gli incentivi saranno riconosciuti solamente in presenza di una gara tra più operatori economici o procedura comparativa di preventivi, di un progetto redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dello svolgimento delle attività tassativamente contemplate dall'art. 113 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

5. Presupposto per l'accantonamento del fondo e la successiva attribuzione dell'incentivo è la previsione delle opere/servizi/fornitura nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.

Art. 2 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, fornitura o servizio, sulla base delle soglie indicate all'art. 5.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale, previa comunicazione dell'ufficio di ragioneria circa l'entità delle risorse medesime.

4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato con il provvedimento di approvazione del quadro economico, con determinazione del responsabile di settore competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 3 Determinazione del valore del fondo

La percentuale da destinare al fondo viene graduata in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una percentuale più bassa)

Il compenso incentivante è così stabilito in base alle seguenti soglie di importo per qualsiasi tipo di acquisizione:

- a) per importi sino a € 500.000,00 = 2%;
- b) per importi compresi tra € 500.001,00 e € 1.500.000,00 = 1,90%;
- c) per importi superiori a € 1.500.000,00 = 1,80%;

Sull'importo così determinato viene accantonato il fondo funzioni tecniche nella quota dell'80% ed il fondo innovazione nella quota del 20%.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal responsabile dell'Area competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, del lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il cronoprogramma;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

3. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro, delle percentuali loro spettanti nonché del cronoprogramma per ogni funzione da svolgere, sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile di cui al comma 1.

Art. 4 bis – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 10% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice degli appalti.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Art. 5 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro, servizio o fornitura è fatta dal responsabile dell'Area competente qualora non coinvolto da detta ripartizione. Se quest'ultimo risulta coinvolto la ripartizione avverrà a cura del Segretario comunale.
2. In sede di riparto saranno applicate le percentuali di seguito indicate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

PER OPERE O LAVORI

	Attività	Peso dell'attività sul fondo
A	Programmazione della spesa per gli investimenti	8%
B	validazione dei progetti (fattibilità 2%, definitivo 3%, esecutivo 10%)	20%
C	predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	24%
D	predisposizione dei contratti pubblici	5%
E	RUP	35%
F	direzione lavori	5%
G	collaudatore (statico 1%, tecnico- amministrativo 2%)	3%

All'interno della quota destinata a ciascuna delle attività, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori sulla base dei seguenti criteri:

- la quota dell'incentivo per le attività di cui alla lett. B se svolte direttamente dal RUP viene sommata alla percentuale di cui alla lett. E);
- le quote dell'incentivo per le attività di cui alle lett. A, C e D possono essere sommate qualora il personale amministrativo (collaboratori) che le svolga faccia capo allo stesso soggetto e/o ulteriormente ripartite qualora a svolgere le attività siano più collaboratori amministrativi;
- le quote dell'incentivo per le attività di cui alle lett. F e G se non vengono svolte da personale interno (quindi sono affidate a professionisti esterni) costituiscono economia.

PER SERVIZI O FORNITURE

	Attività	Peso dell'attività sul fondo
A	Programmazione della spesa per gli investimenti	10%
B	attività di predisposizione dei progetti	10%
C	attività di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	30%
D	attività di predisposizione dei contratti pubblici	5%
E	attività di RUP	37%
F	direzione dell'esecuzione	5%
G	verifica di conformità	3%

All'interno della quota destinata a ciascuna delle attività, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori sulla base dei seguenti criteri e:

- la quota dell'incentivo per le attività di cui alla lett. B, F e G se svolte direttamente dal RUP viene sommata alla quota di cui alla lett. E);

- le quote dell'incentivo per le attività di cui alle lett. A, C e D possono essere sommate qualora il personale amministrativo (collaboratori) che le svolga faccia capo allo stesso soggetto e/o ulteriormente ripartite qualora a svolgere le attività siano più collaboratori amministrativi.

3. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

Art. 6 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il responsabile di Area competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del responsabile di Area che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In caso di accertamento negativo sarà avviata procedura in contraddittorio nei confronti del componente del gruppo di lavoro individuato come inadempiente.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, se non coinvolto, ovvero il Segretario comunale, dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 7- Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dello 0,5% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e dell'1% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Prima dell'applicazione delle riduzioni sarà avviata procedura in contraddittorio.

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi del Fondo Funzioni Tecniche

1. Il responsabile di Area che ha costituito il gruppo di lavoro, se non coinvolto, ovvero il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi e provvede alla liquidazione dei compensi medesimi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 8 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero in relazione alle quali si sia pervenuti all'accertamento negativo di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo di cui all'art. 2 comma 1 nelle misure percentuali indicate ai successivi commi 2 e 3. In sede di liquidazione ciascun dipendente a cui la stessa è riferita deve dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 9 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica alle attività compiute dal 20/04/2016 data di entrata in vigore del Codice dei Contratti.

Per le attività svolte da tale data e fino all'approvazione del presente Regolamento, si procede alla costituzione del Fondo ed al suo inserimento all'interno del quadro economico di ciascun investimento.

Gli importi accantonati verranno erogati successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Art. 10 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente disciplina di legge.

Art. 11 Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio; lo stesso viene pubblicato anche nella sezione Amministrazione Trasparente.